

STATUTO

**ZEROCENTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISCHIA NA VIA DELLO STADIO 45
Numero REA: NA - 906687
Codice fiscale: 07748361214
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA - SEDE

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata "**ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**" ed è costituita ai sensi dell'art. 2519 – 2° comma e ai sensi dell'art. 6 della legge n. 416/81 e successive modificazioni e della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B), sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 Cod. civ.

Articolo 2

Durata

2.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

2.2 La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in Roma.

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in ISCHIA (NA) all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese e potrà costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

TITOLO II

Scopo - oggetto sociale

Articolo 4

Scopo mutualistico

4.1 Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa non ha fini di lucro, la stessa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

- 1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

4.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

4.3 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

4.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

4.5 Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 5

Oggetto

5.1 La società, nell'ambito di quanto espressamente indicato al precedente art. 4, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

erogazione di servizi per l'infanzia, l'adolescenza, la famiglia e, in generale, di servizi sociali e/o educativi diretti alla promozione umana ed all'integrazione dell'individuo, come ad esempio, a titolo esplicativo ma non esaustivo: assistenza diurna per minori; l'organizzazione e la gestione di aree gioco e ludoteche; l'organizzazione e la gestione diretta di centri di formazione e ricerca, educazione, ricreazione ed intrattenimento dai tre ai dieci anni; l'accoglienza in tutte le sue forme, ivi compresi i servizi socio assistenziali, anche a scopo sanitario e/o terapeutico; l'organizzazione e la gestione di corsi di istruzione e di centri per la formazione del personale; la gestione e l'organizzazione di strutture ricettive per manifestazioni, convegni e riunioni, gestione di asili nido, attività di scuola materna e centro per bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi; organizzazione di feste ed eventi, corsi con esperti per bambini ed adulti, servizi didattici; campi estivi, escursioni, manifestazioni sportive; collaborazioni con altre attività aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sempreché non ne risulti modificato l'oggetto sociale;

la promozione, lo sviluppo e la propaganda del turismo balneare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

il coordinamento dei lavori per il miglioramento dell'arenile e la gestione del salvamento a mare;

la regolamentazione, nell'interesse dei concessionari associati, delle attività che gli stessi svolgono, nonché dei rapporti fra i medesimi anche per quanto riguarda le tariffe ed il loro puntuale rispetto;

l'esame e la risoluzione dei problemi di interesse della categoria;

la gestione, il coordinamento e la predisposizione di servizi per l'attività balneare e le attività connesse alla promozione turistica in tutte le sue forme;

la gestione di concessioni demaniali, di aree portuali e approdi;

gestione di chioschi, bar, e attività similari;

servizi di ormeggio e similari;

servizi di brokeraggio;

l'organizzazione e la promozione di corsi per la formazione dei soci nell'ambito delle attività da questi svolte;

la promozione ed organizzazione di ogni iniziativa turistico ricreativa e sportiva atta a favorire lo sviluppo e la migliore fruizione dell'attività balneare;

il compimento di qualunque altra attività diretta al raggiungimento degli scopi sopra elencati e connessa con essi;

la prestazione e gestione di ogni altro servizio utile per l'attività dei propri soci;

la vigilanza e sorveglianza, diurna e notturna, interna ed esterna, fissa e mobile, anche a mezzo di impianti tecnologici di radioallarme, teleallarme, televigilanza, telesoccorso, vigilanza satellitare di beni mobili ed immobili di enti, società e privati, servizi speciali di guardiania, sorveglianze portuali, servizi antifurto, servizi antincendio, progettazione di sistemi di sicurezza;

l'attività di scouting bandi nazionali ed europei per soggetti pubblici e privati e la relativa progettazione;

l'organizzazione di eventi e mostre;
l'attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
la realizzazione di campagne di comunicazione;
l'attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;
l'attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk;
la custodia e/o la guardiania di immobili pubblici;
l'attività di bigliettazione;
l'attività ausiliarie alla viabilità e fruizione parcheggi nonché la gestione di questi ultimi;
l'attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio cartaceo ed informatico;
i servizi di pulizie civili ed industriali;
la gestione di strutture sanitarie e/o parasanitarie;
i servizi per strutture sanitarie e/o parasanitarie;
i servizi per aziende di spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
la gestione di mense;
la gestione di strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere;
i servizi di manutenzione e cura del verde;
la gestione impianti di rifornimento carburante;
i servizi di manutenzione ed assistenza impianti tecnici, elettrici ed idraulici e qualsiasi altro impianto in conformità ed entro i limiti delle normative vigenti;
l'attività di consulenza e commercializzazione di prodotti e servizi assicurativi;
la lettura ed esazione relativamente a contatori acqua e altri liquidi per conto di terzi e/o di aziende di distribuzione e di vendita;
la lettura ed esazione relativamente a contatori di gas, energia elettrica, relativi ad impianti di teleriscaldamento, relativi ad impianti fotovoltaici e vari;
la produzione, gestione e vendita, sia in Italia che all'estero, di siti e-commerce, di siti internet e di siti intranet;
l'attività di consulenza, implementazione e certificazione di sistemi di qualità;
attività di noleggio con e senza conducente di veicoli, motoveicoli, imbarcazioni di ogni genere;
gestione di immobili, strutture e aziende pubbliche e private.

Per l'esecuzione di quanto sopra, ove necessario, la società si avvarrà della direzione di professionisti abilitati secondo vigente normativa ed iscritti negli appositi albi, il tutto nel rispetto della legislazione vigente con particolare riguardo alla Legge 23/11/1939 n. 1815.

5.2 La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La società potrà, inoltre, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie e beneficiare in genere delle leggi emanate ed emanande, ivi comprese le agevolazioni previste nell'ambito della Comunità Europea.

5.3 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili all'esercizio dell'attività di cui all'oggetto sociale ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il

potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.4 La società potrà, inoltre, quali attività non prevalenti, strumentali all'attività dell'oggetto sociale compiere tutti quanti gli atti occorrenti a giudizio dell'Organo amministrativo, e così, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali e industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e con divieto esplicito di ogni esercizio nei confronti del pubblico) ipotecarie ed immobiliari comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo, all'uopo, le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese;
- acquistare, prendere in fitto o in leasing tutte le attrezzature e gli impianti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni, aventi natura di lavoro subordinato, coordinato, autonomo o a progetto, anche da parte di terzi non soci, fermo rimanendo il rispetto del principio mutualistico di cui agli artt. 2511 e s.s. del cod. civ.

5.6 La società si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

TITOLO III

Soci

Articolo 6

Qualità dei soci

6.1 Sono soci i titolari di quote del capitale sociale che prestino attività lavorativa all'interno della cooperativa e che siano interessati al raggiungimento dell'oggetto sociale.

6.2 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.3 Possono essere soci coloro che abbiano maturato esperienze professionali nei settori di cui alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono, inoltre, essere soci persone fisiche o giuridiche in numero strettamente necessario al funzionamento dell'impresa.

6.4 Il domicilio dei soci, degli amministratori, degli eventuali sindaci e dell'eventuale Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Categoria speciale di soci

7.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

7.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7.1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7.1, l'Organo amministrativo

può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.4 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 38, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, fissandone il termine;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

7.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci né essere rappresentato.

7.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

7.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Cod. civ.

7.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirale del suddetto termine.

7.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l' inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare entro il termine perentorio di sei mesi prima dalla scadenza del periodo indicato al precedente comma 4, lettera a, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'eventuale interesse della società.

7.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8

Ammissione alla cooperativa

8.1 Chiunque intenda essere ammesso come socio è tenuto a presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro esercitata;
- c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, secondo criteri non discriminatori, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui al comma 10.2.

8.3 Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

8.4 I soci sono obbligati:

al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 11.2;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 38 del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.5 Per l'ipotesi dei soci di cui al precedente art. 7, la procedura di ammissione è la medesima. Tuttavia, nell'ipotesi di specie, l'Organo amministrativo nella comunicazione di ammissione dovrà definire la categoria speciale di iscrizione, richiamare l'attenzione sui regolamenti di cui all'art. 38 ed effettuare relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 9

Divieto di concorrenza

9.1 E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esercitino un'attività concorrente, salvo autorizzazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa.

TITOLO IV

Capitale sociale

Articolo 10

Capitale sociale

10.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da quote il cui valore nominale non può essere inferiore o superiore a quanto stabilito dalla legge e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

10.2 I corrispettivi delle quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

Articolo 11

Finanziamenti

11.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e/o finanziamenti a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In assenza di apposita deliberazione Assembleare i finanziamenti ed i versamenti da parte dei soci si intendono sempre non rimborsabili e da destinare a patrimonio netto.

TITOLO V

Recesso – esclusione – morte del socio

Articolo 12

Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 13

Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 2437 del Cod. civ., il socio può recedere nell'ipotesi che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non voglia più partecipare al raggiungimento degli stessi.

13.2 I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 40 del presente statuto.

13.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e s.s. Cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater Cod. civ.

13.4 Il recesso diventa efficace al positivo accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo.

Articolo 14

Esclusione del socio

14.1 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2533 del Cod. civ. nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 38;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) interdetto o inabilitato;
- e) dichiarato fallito;
- f) condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- g) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 9;
- i) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale grave inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 del Cod. civ.

14.2 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 15

Procedura inerente il recesso e l'esclusione del socio

15.1 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata R/R.

Nell'ipotesi di recesso per le ragioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 13, la lettera deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della categoria della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

15.2 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

15.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

15.4 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dall'Organo amministrativo ai soci destinatari, mediante raccomandata R/R, entro sessanta giorni dalla decisione, invitando l'interessato a proporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata.

15.5 In ogni caso il socio può, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione contro la deliberazione di esclusione davanti al Tribunale.

15.6 Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tale materia potranno essere demandate alla decisione arbitrale del Collegio, regolato dall'art. 40 del presente statuto.

Articolo 16

Rimborso delle quote

16.1 I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale secondo quanto previsto dall'art. 2535 del Cod. civ. Attesa la natura mutualistica della società e l'esclusione esplicita di ogni distribuzione di utili, la quota rimborsata non può mai essere superiore a quella effettivamente versata.

16.2 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dal momento della richiesta di rimborso.

16.3 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nei precedenti commi.

16.4 I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.5 Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la titolarità del diritto e l'individuazione di un unico delegato alla riscossione.

16.6 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno destinate con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva

legale.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Decisioni dei soci e Assemblee
Articolo 17

Decisioni dei soci

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma cod. civ.;
- g. il trasferimento della sede della società in altro Comune;
- h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio;
- i. l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo art. 38 del presente statuto.

Articolo 18
Diritto di voto

18.1 Hanno diritto di voto i soci facenti parte della compagine sociale da almeno 90 giorni e, limitatamente alla sola delibera di approvazione del bilancio, anche i soci di cui al precedente art. 7.

18.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Articolo 19
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora, nel frattempo, intervengano mutamenti nella compagine sociale avente diritto di voto ai sensi del precedente art. 18.1, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

19.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia

assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di almeno la metà più uno dei soci, come previsto al successivo art. 24.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

19.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

19.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20.1 Laddove le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 17.2 lettere d), e), f) ed i) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

20.3 L'Assemblea viene convocata con avviso trasmesso otto giorni o, se trasmesso successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o fax con avviso di ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

20.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21

Svolgimento dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.3 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

Deleghe

22.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente nell'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che abbia diritto al voto e che non sia membro dell'Organo amministrativo o del Collegio Sindacale, se costituito. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

22.2 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23

Verbale dell'Assemblea

23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, nei casi previsti dal precedente art. 17.2 lettere d), e), f) ed i).

23.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 21.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Quorum costitutivi e deliberativi

24.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente art. 17.2 lettere d), e), f) ed i) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci.

24.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

24.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

Organo amministrativo

Articolo 25

Competenza e poteri

25.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

25.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dei soci per le seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;
b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 10 (dieci) per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

25.3 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, della natura mutualistica e delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano alle decisioni dei soci. A titolo di esempio, spetta all'Organo amministrativo:

a. provvedere alla consultazione e/o al consenso dei soci ai fini dell'acquisizione delle loro decisioni;
b. convocare l'Assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dei soci;
d. redigere i bilanci nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio che deve indicare, tra l'altro, specificamente, i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società;
e. predisporre i regolamenti interni per il funzionamento della società, previsti dal presente statuto, al successivo art. 38;
f. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni operazione presso istituti di credito; cedere o conferire mandati irrevocabili all'incasso per crediti derivanti da contratti commerciali o da contributi pubblici; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche affidati, e compiere qualsiasi operazione di

banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
g. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società o altri soggetti terzi, strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale;
h. nominare procuratori e direttori per determinati atti o categorie di atti;
i. conferire procure speciali a consulenti, professionisti e dipendenti per curare determinati affari;
j. assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, giornalisti, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di propria competenza, definendone i limiti ed i controlli;
k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
l. istituire e sopprimere sedi secondarie;
m. adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;
n. trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune.

Articolo 26

Divieto di concorrenza

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, anche con funzioni delegate, non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Cod. civ.

Articolo 27

Composizione dell'Organo amministrativo

27.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

Articolo 28

Nomina e sostituzione dell'Organo amministrativo

28.1 Spetta all'Assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo amministrativo.

28.2 Gli amministratori devono essere scelti tra i soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade. Nel termine di 15 giorni, il Presidente del Consiglio di amministrazione decaduto, anche se dimissionario, deve sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo. Nel frattempo, possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. In assenza della consultazione dei soci da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio sindacale, se costituito, sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei terzi.

Articolo 29

Presidente e decisioni del Consiglio di amministrazione

29.1 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci.

29.2 In caso di richiesta di almeno due amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

29.3 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

29.4 Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, tranne nel caso in cui, su richiesta di almeno due amministratori, lo stesso non sia chiamato a deliberare in adunanza collegiale, disciplinata al successivo art. 31.

29.5 Per la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi due, tre e quattro del presente statuto ad eccezione della conclusione del procedimento, il cui termine è fissato in sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 30

Organi delegati

30.1 Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuno dei suoi membri o ad uno o più dei suoi componenti.

30.2 Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

30.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

30.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto Cod. civ.

30.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 31

Delibere del Consiglio di amministrazione

31.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

31.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

31.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

31.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per gli eventuali sindaci.

31.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non

sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

31.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità previste al precedente art. 21.3.

31.7 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale, se nominato;

31.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

31.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 32

Rappresentanza sociale

32.1 L'Amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresenta legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, attive e passive.

32.2 Per tutti gli atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, compresa la facoltà di riscuotere e quietanzare, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, l'Amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha firma libera.

Articolo 33

Remunerazione degli amministratori

33.1 All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso determinato con decisione dei soci all'atto della nomina.

33.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se istituito, nel rispetto dei limiti massimi determinati dai soci.

33.3 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Organo di controllo

Articolo 34

Collegio sindacale

34.1 Il Collegio sindacale deve essere nominato se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2477 del Cod. civ. o per volontà espressa dei soci, che ne determinano il compenso per tutta la durata dell'incarico.

34.2 Il Collegio sindacale, se costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

34.3 I sindaci sono eletti secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 2397 del Cod. civ., anche tra i non soci.

34.4 I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

34.5 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

34.6 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

34.7 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

34.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, secondo le modalità previste dal precedente art. 20.3.

Articolo 35

Il controllo contabile e il Revisore contabile

35.1 Il Revisore contabile deve essere nominato se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2477 del Cod. civ. o per volontà espressa dei soci, che ne determinano il compenso per tutta la durata dell'incarico.

35.2 Se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2477 del Cod. civ., il controllo contabile, in alternativa al Revisore contabile, può essere affidato al Collegio sindacale, che, pertanto, deve essere costituito da Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

35.3 Il Collegio, se costituito, o il Revisore contabile, se nominato, esercita il controllo contabile:

- verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

35.4 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

35.5 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile della società medesima dovrà essere affidato ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

35.6 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la responsabilità e la attività del Revisore contabile o della società di revisione sono regolati dagli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del Cod. civ.

TITOLO VII

Patrimonio sociale - Bilancio - Ristorni - Utili

Articolo 36

Patrimonio sociale

36.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale di cui all'art. 10 del presente statuto;
- b) dalla riserva legale formata con le quote percentuali degli utili netti

annuali, con i residui delle quote eventualmente non richieste in rimborso nei tempi stabiliti dai soci receduti o esclusi e dagli eredi dei soci deceduti, di cui all'art. 16;

c) dalla riserva statutaria, formata con le quote percentuali degli utili netti di cui al successivo art. 37.1, lettera c;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

36.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Articolo 37

Bilancio di esercizio e ristorni

37.1 Criteri generali

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare e deve essere trasmesso dall'Organo amministrativo al Collegio sindacale e/o al Revisore, se nominati, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se nominato, e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

I Soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Si intende per utile di esercizio, ai fini e per gli effetti dell'art. 2545—quingies del codice civile, la parte dell'avanzo di gestione che non è realizzata nei rapporti mutualistici con i Partecipanti.

Pertanto, ai Soci e Cooperatori di produzione, fisicamente impegnati nella specifica attività produttiva della società, quali unici ed effettivi produttori degli introiti della stessa, spettano i residui attivi annuali di gestione come di seguito definiti, da attribuire secondo criteri di proporzionalità alla quantità e qualità delle prestazioni effettuate alla società, nel modo seguente: il residuo attivo lordo annuale derivante dalla gestione, al netto di tutte le spese e costi di competenza, degli accantonamenti e degli ammortamenti, viene destinato in primo luogo all'adeguamento del trattamento economico ai Soci e Cooperatori di produzione per le prestazioni rese alla società, avendo questa versato solo acconti durante l'esercizio nelle more della definizione del conto economico dell'anno; il residuo netto, dopo tale ultima operazione, formante il risultato di gestione netto, sarà destinato come segue su deliberazione dell'assemblea generale:

a) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale;

b) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 59/1992.

c) Del residuo, una quota a dividendi ai Partecipanti, nel limite fissato dall'articolo 2514 c.c. lett. a), ossia in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dall'art. 2514 c.c. lett. b);
- e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) alla distribuzione di dividendi ai Partecipanti, in misura non superiore al quaranta per cento degli utili netti complessivi (art. 2545-quinquies, comma 1, c.c.); e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai Partecipanti se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- g) ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, a ripartizione dei ristorni e a remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi. E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

37.2. Graduatoria distribuzione dei ristorni

L'avanzo netto di gestione, una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, deve essere distribuito prioritariamente ai Partecipanti a titolo di ristorno, nei limiti in cui tale avanzo corrisponde ai ricavi realizzati nei rapporti mutualistici intercorsi con i Partecipanti stessi. Nel caso in cui non sussistano, per la parte dell'avanzo di gestione realizzata nei rapporti con terzi, utili in misura sufficiente a remunerare adeguatamente gli strumenti finanziari, una parte dell'avanzo realizzato nella gestione con i soci e cooperatori di produzione, comunque non superiore alla percentuale del 25% (Venticinque per cento) potrà essere utilizzata al fine di remunerare i suddetti strumenti finanziari, ed eventualmente al fine di distribuire utili ai Partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote di capitale, il tutto comunque nei limiti previsti dalla legge.

37.3 - I ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai Partecipanti a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta dell'Organo Amministrativo - la ripartizione di ristorni ai Partecipanti, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun Partecipante, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi Partecipanti contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal Partecipante; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la società ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i Partecipanti. A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i Partecipanti, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riserve accantonate negli esercizi

precedenti. Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2545-quinquies, comma 1, c.c..

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea generale, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il Partecipante non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il Partecipante abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al Partecipante medesimo o ai suoi successori il ristorno.

L'assemblea delibererà la ripartizione dei ristorni a ciascun Partecipante mediante attribuzione di una somma di denaro.

TITOLO VIII

Regolamenti

Articolo 38

Regolamenti della cooperativa

38.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, il rapporto tra soci e società, il rapporto con i soci di cui all'art. 7 sono disciplinati da regolamenti interni da compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi, poi, dai soci.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione

39.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per volontà dell'Assemblea.

39.2 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

39.3 In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci;
- b) il residuo verrà devoluto per intero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59, essendo esplicitamente esclusa ogni distribuzione degli utili a qualsiasi titolo eventualmente accantonati negli esercizi precedenti.

TITOLO X

Clausola compromissoria e rinvio

Articolo 40

Clausola compromissoria

40.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina

entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

40.2 Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

40.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

40.4 Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

40.5 Resta salvo quanto disposto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

40.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

40.7 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 41

Rinvio

41.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Cod. civ. e delle altre leggi in materia di società cooperative.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..